



COMUNE DI ZIMELLA
Provincia di Verona

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Art. 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 29/11/2019

INDICE

Premessa	pag. 3
Art. 1. Oggetto e finalità del regolamento	pag. 4
Art. 2. Attività di accertamento/controllo	pag. 4
Art. 3. Costituzione e quantificazione del Fondo potenziamento delle risorse strumentali e incentivante del personale preposto alla gestione delle entrate	pag. 4
Art. 4. Destinazione del Fondo	pag. 5
Art. 5. Fondo compenso incentivante del personale-Trattamento accessorio	pag. 5
Art. 6 .Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate	pag. 6
Art. 7. Entrata in vigore	pag. 6

PREMESSA

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni.

Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#). La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'[articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#). Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede, quindi, la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate concernenti l'attività di accertamento e contrasto dell'evasione delle Entrate dell'Ente.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per "Settore Entrate" del Comune di Zimella gli uffici afferenti l'Area Economico-finanziaria cui compete la gestione e la riscossione delle entrate sia tributarie che patrimoniali e la funzione impositiva.
3. In relazione a specifiche attività e/o progetti strategici trasversali, possono essere costituiti gruppi di lavoro nei quali vengono inserite ulteriori unità di personale, amministrativo e tecnico, appartenenti ad altre aree organizzative dell'Ente che collaborando anche temporaneamente col Settore Entrate possono beneficiare dell'incentivo di cui al presente regolamento.
4. Ai fini del calcolo del fondo si considerano le entrate previste in bilancio oggetto di attività di accertamento dell'IMU e della TARI. Sono comprese anche le somme derivanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l'accertamento con adesione, la mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, il ravvedimento operoso nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire, la conciliazione giudiziale.
5. Il servizio di accertamento non deve essere affidato in concessione e la gestione del tributo non deve essere trasferita ad altri Enti (esempio Unione dei Comuni).

Articolo 2 - Attività di accertamento/controllo

1. L'attività di controllo del Settore Entrate consiste nei compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative ed è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione d'accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.
2. Per recupero dell'evasione deve intendersi l'attività svolta, diretta al controllo e alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie nonché di tutte le entrate dell'ente anche di natura patrimoniale ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso degli Uffici e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti, accertamenti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.

Articolo 3 – Costituzione e quantificazione del Fondo potenziamento delle risorse strumentali e incentivante del personale preposto alla gestione delle entrate.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato annualmente dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
- b) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
3. Le riscossioni da considerare comprendono anche le entrate da sanzioni ed interessi riscosse con il pagamento degli importi intimati con gli atti di recupero.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 4 – Destinazione del Fondo

1. Il fondo di cui all'art. precedente è destinato, sulla base di criteri stabiliti nel presente regolamento, al potenziamento delle risorse strumentali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, impegnato nell'attività di accertamento, contrasto e recupero dell'evasione delle entrate comunali.
2. Il fondo è definitivamente quantificato, in sede di redazione del Conto Consuntivo, sulla base dell'ammontare complessivamente incassato a seguito di attività di contrasto all'evasione nell'esercizio fiscale precedente, nella misura del 5% ripartito e destinato come segue:
- 4% del fondo per compenso incentivante a favore del personale impegnato nell'attività di controllo, contrasto e recupero dell'evasione delle entrate dell'Ente.
 - 1% del fondo per il potenziamento del Settore Entrate.

Articolo 5 – Fondo compenso incentivante del personale-Trattamento accessorio

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018 (c.d. Manovra di Bilancio 2019) confluiscono nel fondo del salario accessorio tra le voci variabili ex art. 67 co. 3 lett. c) del CCNL 21/05/2019, da utilizzare secondo la disciplina dell'art. 68 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL.
2. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di contrasto e recupero dell'evasione e la partecipazione all'accertamento dell'evasione delle entrate sia tributarie che patrimoniali dell'Ente sulla base dei seguenti coefficienti di ripartizione dell'incentivo:
- a) Personale Settore Entrate 95%;
 - b) Altri collaboratori amministrativi e tecnici max 5%.
3. Il compenso viene riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; la parte non erogata viene ripartita in proporzione al restante personale.
4. Il personale rientrante nella lettera b) del comma 1 è destinatario degli incentivi qualora inserito nello specifico gruppo di lavoro e sulla base dell'effettivo apporto di lavoro; qualora non fossero

individuati altri dipendenti al di fuori del Settore Entrate le risorse andranno ripartite fra i dipendenti di cui alla lettera a).

5. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

6. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

7. Le quote da attribuire ad ogni dipendente coinvolto al raggiungimento degli obiettivi prefissati sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

8. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

9. L'incentivo in questione non ha carattere forzatamente sostitutivo della produttività ordinariamente erogabile al dipendente, ma è aggiuntivo e quindi cumulabile all'altro salario accessorio.

Articolo 6 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate

1. La quota di fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è pari all'1% del fondo medesimo.

L'accantonamento include tutti gli oneri inerenti le spese in oggetto, compresa l'IVA.

2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo del fondo è disposto con determinazione del responsabile del servizio competente.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.